

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1878

PISSAVINI, segretario (Legge)

Art. 1.

Il matrimonio potrà essere sciolto quando non esistono figli o discendenti nei seguenti casi:

- 1° Per impotenza sopravvenuta ed insanabile;
- 2° Per infedeltà di uno dei coniugi, o prostituzione della moglie accertate da un giudicato;
- 3° Per tentativo di consorticidio;
- 4° Per condanna ai lavori forzati a vita;
- 5° Per prodigalità estrema.
- 6° Per incompatibilità di carattere constatata da contrasti e disordini abituali nella famiglia, che ne rendano impossibile la convivenza.

Art. 2.

Il presidente del tribunale a cui si ricorre da uno o da entrambi i coniugi, nei casi contemplati nei commi 4°, 5° e 6° del precedente articolo, tenterà la conciliazione e quando, decorsi sei mesi, le sue pratiche tornino inutili, verrà pronunciata sentenza di divorzio, la quale condannerà altresì alle spese ed ai danni chi ne motivò il giudizio, ed impedirà alla moglie di portare ulteriormente il nome del marito.

Art. 3.

Quando vi siano figli o discendenti, il matrimonio potrà sciogliersi egualmente e con le medesime procedure, allorchè si verificano gli estremi dei commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 1.

Art. 4.

La moglie non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dalla data del divorzio.

Art. 5.

La sorte dei figli nati dal matrimonio di cui si pronuncia lo scioglimento, sarà dalla medesima sentenza regolata secondo le norme stabilite nel Codice civile per la separazione personale.

Art. 6.

Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abrogate.

Roma, 15 maggio 1878.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Morelli? (Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.)

Prego gli onorevoli colleghi di recarsi al loro posto.

Onorevole Morelli, quando intende di svolgere questa proposta di legge?

MORELLI SALVATORE. Se la Camera e il presidente lo consentono, chiederei che fosse messo all'ordine del giorno di giovedì o di venerdì venturo.

PRESIDENTE. Quando sarà presente il ministro di grazia e giustizia gli manifesterò questo suo desiderio e si potrà quindi, di concerto, fissare il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MEYER AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI INTORNO A FATTI RIGUARDANTI LA COLONIA ITALIANA DI SANTA FÈ NELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro degli affari esteri leggo una interrogazione giunta al banco della Presidenza:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri, intorno ad alcuni gravi fatti riguardanti la colonia italiana della provincia di Santa Fè nella repubblica Argentina.

« Meyer. »

Chiedo all'onorevole ministro se, e quando, intenda rispondere a questa interrogazione.

CORTI, ministro per gli affari esteri. Se l'onorevole Meyer desiderasse fare ora la sua interrogazione, io sarei pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, do facoltà all'onorevole Meyer di svolgere la sua interrogazione.

MEYER. Onorevoli colleghi; per quanto l'Italia indubbiamente sia stata assistita da eventi fortunati, pur tuttavia essa ha dovuto imporsi durissimi sacrifici, ed in questo intento persistere, onde far fronte ad ogni suo debito, e al grave compito che il progresso affida alle nazioni più avanzate. In tal modo conseguendo la gloriosa sua meta, essa ha saputo acquistarsi un titolo alla riconoscenza ed alla fiducia delle altre nazioni. Essa merita di essere interamente libera e indipendente, e non saprebbe quindi comprendersi come l'interesse dell'Italia debba esser postergato a quello di altri paesi; oppure come un cittadino italiano fuori di patria, debba esser meno rispettato di quanto lo sia chi ad altra nazione appartiene.

Premesso ciò, mi permetto di rammentare alla Camera come altra volta ebbi occasione di portare, alla sua conoscenza alcuni fatti avvenuti all'estero riguardanti appunto nostri concittadini. Trattavasi di una dimostrazione avvenuta in Alessandria d'Egitto in onore di un integerrimo magistrato il quale, per la dimostrata indipendenza, merita di esser citato ad esempio. A tale dimostrazione presero parte moltissimi stranieri e non furono puniti che alcuni italiani. Di questo parziale procedimento ebbi a lagnarmi. Deplorando l'acquiescenza del nostro rappresentante.

A queste misure di eccessivo rigore colle quali si vollero colpire alcuni cittadini italiani, invocai dal Ministero una disposizione, invano attesa, atta a riparare i danni ingiustamente fatti subire ai summenzionati cittadini.